

Giudice di Pace di Pescara, Sentenza n. 332/2025 del 12-04-2025

N.RG 401 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA Sezione Unica Il Giudice di #### di #### dott.ssa #### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n.401/2024 posta in decisione all'udienza del 07.4.2025 vertente tra #### (CF ####) - Avv. #### (CF ####) - Avv. #### -RICORRENTE contro #### (CF ####) -RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: Risarcimento danni.

Conclusioni: #### da verbale di udienza del 07.4.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I Sigg. #### e #### hanno convenuto in giudizio la ####ra #### esponendo di essere residenti nell'unità immobiliare ubicata al piano terzo dello stabile sito in #### alla #### n. 129, interno 14 (di proprietà, unitamente all'interno 13, del sig. ####. Affermano che all'interno dello stesso edificio, ed esattamente al piano quarto ####, abita la dott.ssa #### “la quale detiene all'interno dell'appartamento diversi animali di affezione, nella specie felini, i quali, tuttavia, da diversi mesi, stante l'assenza di barriere protettive e la omessa vigilanza della proprietaria, hanno l'abitudine di accedere all'interno dei terrazzi del ricorrente, provocando reiteratamente danni mediante il rilascio di escrementi e urina sul pavimento, sulle pareti e sulle piante ivi collocate, con conseguente danneggiamento del verde, insalubrità dell'ambiente, specie durante il periodo estivo, ed emissione di cattivo odore”.

Precisano che la sig.ra #### risulta affetta da “asma bronchiale con frequenti fasi di riacutizzazione in atopia polisensibilizzata vs allergeni #### epitelio e forfora III classe in trattamento farmacologico cronico.” E che in ragione della patologia di cui è portatrice la sig.ra #### l'ingresso e lo stazionamento nell'immobile, ove la stessa risiede, di uno o più gatti “risultano fortemente pregiudizievoli per la salute della predetta”. Rilevano che il ricorrente “rappresentava più volte per le vie brevi alla dott.ssa #### l'increscioso fenomeno, invitandola ad adottare iniziative atte a impedirne il ripetersi, purtuttavia, nonostante le vane rassicurazioni verbali ricevute” alcun provvedimento risolutivo è stato adottato dalla stessa (e nonostante i solleciti anche dell'amministratore del condominio). Sostengono la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta per i danni (quantificati forfetariamente in €1.500,00) conseguenti alla condotta illecita della stessa e lesiva del pieno godimento dell'area esterna degli immobili, con danneggiamento del verde e lesione non patrimoniale. Concludono chiedendo la condanna della convenuta all'adozione di tutte le misure atte ad impedire l'accesso dei felini di proprietà all'interno dell'immobile dei ricorrenti con espressa richiesta anche di quanto previsto dall'art. 614 bis c.p.c., nonché la condanna della convenuta al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni tutti patiti (danneggiamento del verde e danno alla salute e/o lesione non patrimoniale) quantificati in €1.500,00 e/o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese. 2. La sig.ra #### non si è costituita in giudizio e pertanto è stata dichiarata la contumacia della stessa. 3. #### attività istruttoria, concretizzatasi in prove testimoniali e documentali, ha confermato quanto sostenuto dai ricorrenti. In particolare, la teste #### ha dichiarato di aver “visto personalmente in più occasioni i tre gatti della sig.ra #### all'interno del terrazzo e del balcone dell'immobile di proprietà del dott. #### Preciso che uno dei gatti è di colore bianco e nero, un altro è tipo siamese e del terzo non ricordo esattamente il colore. In

particolare il gatto bianco e nero e quello tipo siamese li ho visti più volte saltare sui vasi e scavalcare i vasi del dott. ### facendo sia nei vasi che sul pavimento del terrazzo i loro bisogni per poi risalire a casa della dottoressa ### Qualche volta i gatti in questione hanno urinato e/o lasciato le impronte sui muri della proprietà del dott. ### e ciò in particolare quando risalgono per rientrare nell'appartamento della dott.ssa ### Confermo che le deiezioni e l'urina hanno provocato danni al verde del dott. ### e cattivo odore sul terrazzo. Ciò posso dire in quanto, quale persona di fiducia, in assenza del dott. ### e della moglie mi reco nell'appartamento per innaffiare le piante e controllare che sia tutto in ordine nel predetto appartamento. Preciso ulteriormente che in ogni caso mi capita di frequentare la casa dei coniugi ### anche in loro presenza e di aver riscontrato le medesime problematiche". Tale teste ha confermato che i ricorrenti non hanno animali di alcun genere e di aver scattato lei stessa, in più occasioni, le fotografie (in atti) comprovanti i danni arrecati dai gatti della sig.ra ### Il teste ### ha confermato che in una occasione in cui ha fatto visita ai ricorrenti ha avuto modo di notare "residui del metabolismo prodotti da uno o più gatti, tali residui erano su un vaso di fiori sul terrazzo del dott. ### e della consorte". E anche il teste ### amministratore del ### ha confermato di aver sollecitato la sig.ra ### a conformarsi a quanto previsto dal regolamento condominiale in merito agli animali di affezione, ma di non aver ricevuto alcun riscontro. Infine, la teste ### ha confermato, quale medico curante della sig.ra ### che quest'ultima "ha fatto test allergologici ed è risultata positiva in classe terza al gatto e quindi di notevole importanza" e di prescrivere a quest'ultima farmaci antiallergici (cfr. documentazione medica in atti). 4. ###. 2052 Cod. Civ. prevede espressamente che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Dunque, del danno cagionato da animale risponde, ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché (come affermato dalla Cassazione Sentenza n. 17091 del 2014; Sentenza n.10402 del 20/05/2016) "all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà, provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale". 5. Nel caso di specie l'espletata attività istruttoria ha confermato quanto sostenuto dai ricorrenti. Inoltre, risulta acclarato che parte convenuta, nonostante il verificarsi di reiterati episodi lamentati dai ricorrenti non ha adottato alcuna misura (neppure minima) normalmente idonea a gestire e/o controllare gli animali in questione in modo da evitare o limitare i disagi per i ricorrenti (### anche nota dell'amministratore di condominio ### del 20.10.2023). Nulla ha provato la convenuta circa l'adempimento dei relativi doveri di gestione e controllo degli animali. 6. I ricorrenti hanno dato prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra i comportamenti degli animali della convenuta e gli eventi lesivi provocati ai ricorrenti (deterioramento del verde, deiezioni, esalazioni maleodoranti). Viceversa, la convenuta non ha dato alcuna prova circa l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. 7. Infine i fatti sostenuti dai ricorrenti non sono stati contestati dalla convenuta ### la quale è rimasta contumace e non ha reso l'interrogatorio formale deferitole con atto ritualmente notificato.

Pertanto, anche a norma dell'art. 232 c.p.c. quest'organo giudicante ritiene ammessi i fatti allegati dai ricorrenti. 8. Alla luce di quanto sopra la sig.ra ### va condannata all'adozione di misure idonee (quale rete anticaduta e/o reticolato da installare sui balconi, sulle finestre e/o porte finestre dell'abitazione della stessa) atte ad impedire l'accesso dei felini di sua proprietà all'interno dell'immobile dei ricorrenti, il tutto da effettuarsi entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza. E, ai sensi dell'art 614 bis cpc, la sig.ra ### dovrà corrispondere ai ricorrenti la somma di €.10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o installazione della predetta rete anticaduta e/o reticolato (tenuto conto della spesa media necessaria per un'ora di lavoro di una collaboratrice domestica che proceda a ripulire il terrazzo dei ricorrenti). 9. Inoltre va riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni dagli stessi subiti e per i quali la sig.ra ### deve ritenersi responsabile. 9.1. Infatti, l'espletata istruttoria ha acclarato il danneggiamento del verde e l'impossibilità dei ricorrenti di godere pienamente del proprio immobile nonché il conseguente disagio subito dagli stessi (in ragione delle deiezioni dei gatti ed esalazioni maleodoranti) e che si protrae da diverso tempo, nonché il pregiudizio per la salute della ####ra ### A tal proposito va ricordato che le norme costituzionali di garanzia dei diritti fondamentali della persona sono operanti anche nei rapporti tra privati, e la lesione di diritti costituzionalmente garantiti fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato (Cass. Sent. n.15742 del 15/06/2018).

Pertanto, tali danni vengono (ex art. 1226 Cod. Civ) equitativamente liquidati nella complessiva somma di €.1.500,00. 10. Alla luce di quanto sopra la ####ra ### va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti della somma pari a €.1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto di quanto previsto dal D.M. n.55/2014 come aggiornato. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: - Dichiara la sig.ra ### responsabile dei fatti oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la convenuta all'adozione di misure idonee (quale rete anticaduta e/o reticolato da installare sui balconi, sulle finestre e/o porte finestre dell'abitazione della stessa) atte ad impedire l'accesso dei felini di sua proprietà all'interno dell'immobile dei ricorrenti, il tutto da effettuarsi entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza. E, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, la sig.ra ### dovrà corrispondere ai ricorrenti la somma di €.10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o installazione della predetta rete anticaduta e/o reticolato. - ### inoltre, la sig.ra ### a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi subiti, la somma di €.1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. - ### altresì la ####ra ### al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, liquidate in complessive €.1.396,80 (di cui €.1.265,00 per compensi professionali ed €.131,80 per spese) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. ### 12.4.2025

Il Giudice di Pace ### (Dott.ssa ##